



**SCHEDA PRODOTTO RIPARTIAMO INSIEME**  
**FINALITA' RINEGOZIAZIONE MCC COVID 19**

<b>TIPOLOGIA</b>	Garanzia su finanziamento chirografario
<b>FINALITA'</b>	<p>Emergenza Covid 19 (Autocertificazione) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario <b>(rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve)</b>: Per le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento effettuate su stesso istituto o gruppo bancario di linee non già garantite dal FCG, è obbligatoria la concessione di credito aggiuntivo del <b>25%</b>. Per le altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o consolidamento (consolidamento su stesso istituto di linee già garantite dal FCG o consolidamento su altri istituti), la concessione di credito aggiuntivo del <b>25%</b> deve essere rispettata ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Quadro temporaneo 3.2. Il credito aggiuntivo non è richiesto se la domanda è presentata ai sensi del regime de minimis</p>
<b>DURATA</b>	Massimo 96 mesi comprensivo di preammortamento massimo di 24 mesi (Se si utilizza il Quadro temporaneo 3.2 la durata massima è 72 mesi)
<b>GARANZIA CONFIDI</b>	Fino al 100% (nel caso in cui si ottemperi alle disposizioni previste dal D.L. 8 Aprile 2020 n° 23 convertito nella Legge n° 40 del 05/06/2020)
<b>CONTROGARANZIA</b>	Fondo Centrale di Garanzia
<b>AGEVOLAZIONE</b>	Possibilità di agevolazione ove previsto dalle normative di riferimento